



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE III CIVILE

Giudice

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta,

viste le richieste istruttorie avanzate;

ritenuta l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto dall'attrice, atteso che, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, la genericità della richiesta e la mancata specificazione dei documenti mancanti e ritenuti necessari ai fini della decisione inducono, anche tenuto conto delle produzioni documentali di entrambe le parti (estratti conto e contratti), ad attribuirle finalità meramente esplorative e dirette a sollevare la parte dall'onere della prova e di allegazione su di essa incombente;

ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente risponda ai seguenti quesiti, previo esame di tutta la documentazione prodotta da entrambe le parti inerente al rapporto di conto corrente oggetto di causa:

A) Anatocismo:

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:

- qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi;
- ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB;
- ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014;

B) Tasso di interesse passivo:



Calcoli il CTU gli interessi passivi applicando, in assenza di pattuizione scritta, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

C) Variazioni del tasso di interesse:

C.1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti comunicate negli estratti conto.

C.2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.

D) Usura:

D.1) Usura originaria:

Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca, si sia superato il tasso soglia.

D.2) Calcolo in caso di usura originaria:

Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, **in riferimento ai soli interessi corrispettivi**, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;

D.3) Usura sopravvenuta:

Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito, che al momento della stipulazione del contratto o al momento dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca era inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente superato il tasso soglia nel corso del rapporto a seguito delle variazioni di quest'ultimo.

D.4) Calcolo in caso di usura sopravvenuta:

Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) applicato ai contratti oggetto di causa, **in riferimento ai soli interessi corrispettivi**, risulti nel corso del rapporto aver superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di



riferimento.

D.5) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e sopravvenuta:

A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto

B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse

D.6) Verifica dell'usura degli interessi moratori:

Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo.

D.7) Verifica dell'usura della commissione di massimo scoperto:

Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 e sempre che non ne risulti la nullità in base al successivo quesito sub E, ricalcoli le somme dovute dal correntista a titolo di commissione di massimo scoperto, effettuando due conteggi alternativi:

A) Computi nelle somme dovute tutti gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, senza effettuare alcuna verifica di usurarietà;

B) confronti la commissione di massimo scoperto pattuita ed applicata per ciascun trimestre con la percentuale media della c.m.s. pubblicata dalla Banca d'Italia con autonoma evidenza rispetto ai tassi soglia, considerando usuraria quella che superi di oltre la metà la suddetta percentuale media.

Qualora ne rilevi l'usura originaria, ricalcoli le somme dovute dal correntista eliminando tutti gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto.

Qualora invece ne rilevi l'usura sopravvenuta, ricalcoli le somme dovute dal correntista a titolo di commissioni di massimo scoperto applicando un tasso pari alla percentuale media rilevata per il trimestre dalla Banca d'Italia, aumentata della metà.

E) Commissione di massimo scoperto:

E.1) escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti



casi A) e B):

A) se, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;

B) se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.

F) Esame della documentazione prodotta:

Effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:

A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;

B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali:

b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;

b.2) e ad agire è la banca (anche con ricorso per decreto ingiuntivo opposto dal correntista): dalla data del primo saldo disponibile, portato a "0" se negativo, invece mantenuto se positivo;

C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:

c.1) e ad agire è il correntista: partendo dall'estratto più recente e documentato;

c.2) e ad agire è la banca: tenga conto esclusivamente dei periodi documentati, applicando il saldo 0 ad ogni estratto conto iniziale - che rechi saldo negativo - del periodo documentato quando questo sia preceduto da un periodo non documentato, e quindi escludendo l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato

G) Conteggio finale:

All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.

H) Prescrizione:



I.1) verificati, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;

I.2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;

I.3) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti.

P.Q.M.

DISPONE CTU per il fine di cui in premessa, nominando, quale consulente, **la dott.ssa**

rinvia per il conferimento dell'incarico al ctu alla udienza del

fissa altresì, ai sensi dell'art. 81 bis disp. Att. C.p.c., l'udienza del _____ r la precisazione delle conclusioni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione integrale del presente provvedimento alle parti ed al ctu.

Roma,

Il Giudice



